



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 31

ORDINANZA RESPONSABILE AREA VIGILANZA

N. 31 DEL 06-05-2025

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N.30 DEL 03/05/2025 E PUNTO 2. DELL'ORDINANZA N.21 DEL 01/04/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze:

- n.30 del 03/05/2025 con la quale è stata disposta la chiusura al traffico di ogni mezzo della S.C. di Casevecchie all'altezza di Ponte dell'Occhio dal 05 al 08 maggio 2025, dalle ore 7,30 alle ore 17,45 per consentire le operazioni di smontaggio della gru e di rimozione dei newjersey;
- n.21 del 01.04.2025 con la quale sono prorogati fino alle ore 20,00 di venerdì 23 maggio 2025 i termini stabiliti con la precedente ordinanza n.10 del 28/02/2025 inerenti la regolamentazione della viabilità come di seguito specificato:
 1. Divieto di transito a tutti i mezzi sulla S.C. di Camiano, all'altezza di Ponte dell'Occhio;
 2. Senso Unico alternato, regolato da lanterne semaforiche, sulla S.C. di Casevecchie nel tratto adiacente l'argine del torrente Teverone in prossimità dell'intersezione con la S.C. di Camiano all'altezza di Ponte dell'Occhio, per una lunghezza di mt.70 e larghezza di mt.3,50;

VISTA la nota via e-mail trasmessa dalla Responsabile dell'Area Tecnica in data 6 maggio 2025 che testualmente recita: *“Con la presente, a seguito del sopralluogo effettuato nel tratto di strada che collega Case Vecchie a Casco dell'acqua, comunica che le lavorazioni richieste dalla ditta Nanni & Figli snc. sono state concluse e sono stati rimossi i semafori che regolavano il senso unico alternato. La viabilità è stata completamente ripristinata. Si chiede pertanto la revoca dell'ordinanza n.30 del 03.05.2025”*;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta della comunicazione di cui sopra, di revocare l'Ordinanza n.30 del 03.05.2025 ed il punto 2. dell'Ordinanza n.21 del 01.04.2025;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della legge n. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTI l'art. 5 comma 3, l'art. 7, 1° comma - lettera a) e l'art. 37 del decreto legislativo n. 285/92;

VISTO l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;

RILEVATA la propria competenza in virtù dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ORDINA

per le ragioni esposte in premessa, l'Ordinanza n.30 del 03.05.2025 ed il punto 2. dell'Ordinanza n.21 del 01.04.2025 **sono revocate** per cui la viabilità a doppio senso di circolazione sulla S.C. di Casevecchie all'altezza del Ponte dell'Occhio è ripristinata.

DISPONE

1. la pubblicazione all'albo pretorio on-line (per la durata di 15 giorni);
2. che copia della presente venga inviata a:
 - ditta Nanni e figli snc, con sede in Via Colle del Marchese, n.72 – 06044 Castel Ritaldi (PG) – impresananni@hotmail.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Montefalco – Via A. Gramsci, 1 - 06036 Montefalco (PG) - stpg251470@carabinieri.it;
 - Responsabile dell'Area Tecnica, sede areatecnica@comunemontefalco.it;
 - Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni, sede a.mastofabi@comunemontefalco.it;

e, per opportuna conoscenza

- Al Comune di Foligno comune.foligno@postacert.umbria.it;
- Al Comune di Trevi comune.trevi@postacert.umbria.it;

AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il Cap. Jean-Pierre Polveri, in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Montefalco;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

ORDINANZA RESPONSABILE AREA VIGILANZA n.31 del 06-05-2025 COMUNE DI MONTEFALCO

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Perugia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Montefalco, li 06-05-2025



Il Responsabile dell'Area
Cap. Jean-Pierre Polveri